



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA S.P.A. SULLE
PROPOSTE DI CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
CONVOCATA PER I GIORNI 14 DICEMBRE 2010
E 15 DICEMBRE 2010, RISPETTIVAMENTE IN
PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**predisposta ai sensi dell'articolo 72, primo e
secondo comma, del regolamento adottato con
delibera Consob n. 11971 del 1999 e successive
modifiche e integrazioni, e dell'articolo 3 del DM 5
novembre 1998 n. 437**



1. Proposta di modifica del primo comma dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di ampliamento del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente, il primo comma dell'articolo 14 dello Statuto Sociale prevede che la Società possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri.

In considerazione del continuo sviluppo e della progressiva crescita delle attività della Società, sia a livello nazionale che a livello internazionale, si ritiene opportuno sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di aumentare fino ad undici il numero massimo dei membri che potranno far parte del Consiglio di Amministrazione della Società stessa. Si ritiene, infatti, che un numero più ampio di consiglieri possa meglio rispondere alle esigenze di gestione di una società in continua crescita, potendo al contempo garantire una più incisiva rappresentatività alla Società stessa.

Si ricorda, peraltro, che qualora doveste in futuro decidere di nominare il Consiglio di Amministrazione di Exprivia nel numero massimo che si propone di fissare in 11 membri, ai sensi di quanto previsto dalle istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., è sufficiente la presenza di 3 consiglieri indipendenti.

Tenuto conto di tutto quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la modifica statutaria riepilogata nel prospetto di seguito riportato, che pone a raffronto l'attuale testo del primo comma dell'articolo 14 dello Statuto della Società e le modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
TITOLO IV	TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>ARTICOLO 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p>	<p>ARTICOLO 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a <u>sette undici</u> membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p>

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che la modifica statutaria proposta dia luogo al possibile esercizio della facoltà di recesso da parte del socio che non abbia concorso alla relativa deliberazione.

* * *

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria di Exprivia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

1. *di approvare la proposta di modifica del primo comma dell'articolo 14 dello statuto sociale che segue, al fine di aumentare ad 11 il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione:*

*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a **undici** membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.*

2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili;*
3. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione."*

2. Proposta di modifica degli articoli 7, 8, 9, 11, 14, 21, 23 e 25 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per discutere e deliberare altresì in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto Sociale di Exprivia S.p.A. ("**Exprivia**" o la "**Società**"), al fine di consentirne il relativo adeguamento:

1. ad alcune delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010 (il "**Decreto**");
2. alle nuove disposizioni in materia di operazioni con parti correlate introdotte dal regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Parti Correlate**"); nonché
3. in tema di revisione legale dei conti, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Con riferimento al Decreto, si evidenzia che lo stesso è stato emanato in attuazione della delega ricevuta con Legge 7 luglio 2009 n. 88, al fine di recepire nell'ordinamento italiano i principi dettati dalla Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 (c.d. *shareholders' rights directive*), volti ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate.

In particolare, il Decreto ha apportato rilevanti modifiche – sia al codice civile che al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") – su una serie di materie concernenti il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate, tra cui a titolo esemplificativo, i termini di convocazione, il numero di adunanze, i *quorum*, l'esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l'informativa pre-assembleare, le deleghe di voto e l'identificazione dei soci, la introduzione della c.d. *record date* ai fini del riconoscimento della legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.

Tra le modifiche derivanti dall'emanazione del Decreto ve ne sono:

- alcune di natura necessaria, che consistono tanto nella modifica delle previsioni statutarie in contrasto con le nuove disposizioni normative, quanto nell'introduzione di nuove previsioni (le "**Modifiche Necessarie**"); e

- altre di natura facoltativa, la cui adozione è lasciata alla volontà della singola società e che, pertanto, possono essere adottate in qualsiasi momento (le "**Modifiche Facoltative**").

Inoltre, sempre con riferimento alle modifiche derivanti dall'emanazione del Decreto, occorre distinguere tra:

- modifiche che, integrando ipotesi di mero adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative, possono essere adottate dal consiglio di amministrazione delle società in base al combinato disposto di cui agli articoli 2365, comma 2, del codice civile, e di quanto all'uopo previsto dai singoli statuti sociali (con riferimento ad Exprivia, si veda a tal riguardo l'articolo 16, comma 3, dello statuto) (le "**Modifiche Necessarie di Competenza Consiliare**"); e
- modifiche che, comportando una valutazione discrezionale circa la relativa adozione, devono essere necessariamente approvate dall'assemblea straordinaria delle società (le "**Modifiche di Competenza Assembleare**").

Le modifiche statutarie che vengono sottoposte alla Vostra approvazione sono determinate, in massima parte, dalla necessità di adeguare lo Statuto di Exprivia alle nuove previsioni normative derivanti dal Decreto e, pertanto, nella maggior parte dei casi, le modifiche di seguito proposte sono da annoverarsi tra le Modifiche Necessarie di Competenza Consiliare di cui sopra; in altri casi, invece, le modifiche sottoposte alla Vostra approvazione rappresentano Modifiche Facoltative che si propongono di apportare allo statuto di Exprivia al fine di poter cogliere le opportunità offerte dal Decreto. Tali modifiche, comportando una valutazione discrezionale circa la relativa adozione da parte della Società, rientrano nella categoria delle Modifiche di Competenza Assembleare di cui sopra.

Ritenendosi opportuno procedere all'adozione di alcune delle Modifiche Facoltative che, come sopra brevemente illustrato, rientrano tra le Modifiche di Competenza Assembleare, si ritiene utile cogliere l'occasione dell'assemblea straordinaria della Società per deliberare anche in merito all'approvazione delle Modifiche Necessarie di Competenza Consiliare.

Si segnala che le indicate innovazioni introdotte dal Decreto hanno iniziato a trovare applicazione – secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 7, comma 1 del medesimo Decreto – a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione è stato pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Per la presente assemblea, convocata antecedentemente al giorno 31 Ottobre, continuano quindi a trovare applicazione le disposizioni statutarie precedentemente in vigore.

Si precisa, da ultimo, che l'introduzione del Decreto dovrà essere completata dall'emanazione, da parte di Consob, della relativa normativa regolamentare di attuazione e che, pertanto, potrebbero rendersi necessarie ulteriori modifiche statutarie.

Ciò premesso, si fornisce di seguito una sintetica illustrazione delle modifiche statutarie sottoposte al Vostro esame e alla vostra approvazione.

ASSEMBLEE

Articolo 7

- i) Convocazione su richiesta dei soci: si propone il recepimento in Statuto della previsione di cui al novellato articolo 2367 del codice civile, che prevede la riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale per la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci da 1/10 a 1/20.

Articolo 8

- i) Nuove modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione: in considerazione delle nuove previsioni di cui all'articolo 125-*bis* del TUF, si propone di introdurre in Statuto, quale modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società. Si propone inoltre di integrare l'articolo 8 dello Statuto prevedendo che l'avviso di convocazione possa essere pubblicato con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, e di mantenere altresì il riferimento alla pubblicazione sui quotidiani per i casi in cui tale modalità di pubblicazione sia necessaria ai sensi di disposizione inderogabile di legge.
- ii) Integrazione dell'ordine del giorno: si propone il recepimento del disposto dell'articolo 126-*bis* del TUF, che permette ai soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, con le modalità e nei limiti previsti ai sensi di legge.
- iii) Convocazione unica dell'assemblea: si propone il recepimento in Statuto della facoltà introdotta dal novellato articolo 2369 del codice civile, che prevede che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che straordinaria si tengano in un'unica convocazione, disponendo che all'unica convocazione si applichino le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Articolo 9

- i) Intervento degli azionisti in assemblea: si propone l'adeguamento di tale previsione dello Statuto, al fine di renderla conforme al novellato disposto dell'articolo 83-*sexies* del TUF. Si ricorda che detto articolo introduce il

meccanismo della cd. *record date*, in base al quale la legittimazione all'intervento in assemblea e al voto è attribuita a coloro che risultano essere titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea, e che abbiano comunicato la loro volontà di intervento tramite l'intermediario abilitato.

- ii) Notifica elettronica della delega a farsi rappresentare in assemblea: in conformità al nuovo articolo 135-*novies* del TUF, si propone di modificare lo Statuto per indicare le modalità per la notifica elettronica della delega alla Società.
- iii) Rappresentante degli azionisti designato dalla Società: a seguito dell'introduzione dell'articolo 135-*undecies* del TUF in tema di rappresentante degli azionisti, si propone di modificare l'articolo 9 dello Statuto affinché la Società possa designare essa stessa un rappresentante al quale gli azionisti potranno conferire le loro deleghe.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

- i) Diritto di presentare una lista: si propone la riformulazione dell'articolo 14 dello Statuto ai fini di maggiore chiarezza nel recepimento del disposto dell'articolo 147-*ter*, comma 1, del TUF.
- ii) Modalità di presentazione e pubblicazione delle liste: si propone il recepimento in Statuto delle disposizioni introdotte dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del TUF in merito ai tempi e alle modalità di presentazione delle liste, nonché in merito alla modalità di pubblicazione delle stesse da parte della Società.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

- i) Diritto di presentare una lista: si propone la riformulazione dell'articolo 23 dello Statuto ai fini di maggiore chiarezza nel recepimento del disposto dell'articolo 147-*ter*, comma 1, del TUF.
- ii) Modalità di presentazione e pubblicazione delle liste: si propone il recepimento in Statuto delle disposizioni introdotte dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del TUF, come richiamato dal novellato articolo 148 del TUF, in merito ai tempi e alle modalità di presentazione delle liste, nonché in merito alla modalità di pubblicazione delle stesse da parte della Società.

* * *

Siete stati inoltre convocati per esaminare ed approvare l'integrazione degli articoli 11 e 21 dello Statuto Sociale a seguito dell'emanazione, da parte di Consob, del Regolamento Parti Correlate. La Società provvederà nei termini di legge ad adeguare le proprie procedure interne alla nuova regolamentazione; tuttavia, si ritiene opportuno cogliere l'occasione di questa assemblea che già procede a modifiche statutarie per esercitare le opzioni previste, rispettivamente:

- dall'articolo 11, comma 5, del predetto Regolamento in tema di operazioni di competenza assembleare nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale: si propone infatti sin da ora di prevedere nello Statuto che l'assemblea della Società possa approvare tali operazioni in deroga alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del Regolamento Parti Correlate, ancorché nel rispetto delle modalità che saranno previste per tali tipologie di operazioni dalla procedura per operazioni con parti correlate che sarà adottata dalla Società; e
- dall'articolo 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate in tema di operazioni con parti correlate che non sono di competenza assembleare e che (i) hanno carattere di urgenza; ovvero (ii) sono compiute tramite società controllate: si propone infatti di prevedere nello Statuto che tali operazioni possano essere approvate dalla Società in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 nonché dall'Allegato 2 del Regolamento Parti Correlate, fermo restando il rispetto di determinati obblighi che dovranno essere a tal fine previsti all'interno della nuova procedura con parti correlate che sarà adottata dalla Società.

* * *

Siete stati, da ultimo, convocati per esaminare ed approvare la modifica dell'**articolo 25** dello Statuto Sociale conseguente alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 in tema di revisione legale dei conti, che ha adottato il nuovo termine di "revisione legale dei conti" in luogo della precedente definizione di "controllo contabile".

* * *

Tenuto conto di tutto quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie riepilogate nel prospetto allegato *sub* "A", che pone a raffronto l'attuale testo dello Statuto della Società e le modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE
TITOLO I	TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA
<p>ARTICOLO 1</p> <p>È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di "EXPRIVIA S.P.A.".</p> <p>La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", AISOFTW@RE S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A.".</p>	<p>ARTICOLO 1</p> <p>E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di "EXPRIVIA S.P.A.".</p> <p>La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", AISOFTW@RE S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A.".</p>
<p>ARTICOLO 2</p> <p>La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La Società potrà produrre e commercializzare hardware.</p> <p>La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.</p>	<p>ARTICOLO 2</p> <p>La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La Società potrà produrre e commercializzare hardware.</p> <p>La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.</p>

<p>In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.</p>	<p>In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.</p>
<p>ARTICOLO 3</p> <p>La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA).</p> <p>L'Organo Amministrativo potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenza e/o rappresentanze, sia in Italia che all'estero.</p> <p>Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.</p>	<p>ARTICOLO 3</p> <p>La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA).</p> <p>L'Organo Amministrativo potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenza e/o rappresentanze, sia in Italia che all'estero.</p> <p>Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.</p>
<p>ARTICOLO 4</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2054, ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.</p>	<p>ARTICOLO 4</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2054, ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.</p>
<p>TITOLO II</p>	<p>TITOLO II</p>
<p>CAPITALE SOCIALE – AZIONI</p>	<p>CAPITALE SOCIALE – AZIONI</p>
<p>ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è fissato in Euro 26.979.658,16 (ventisei milioni novecentosettantanovemila seicentocinquantesette virgola sedici) suddiviso in numero 51.883.958 (cinquantun milioni ottocentottantatremila novecento cinquantotto) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia</p>	<p>ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è fissato in Euro 26.979.658,16 (ventisei milioni novecentosettantanovemila seicentocinquantesette virgola sedici) suddiviso in numero 51.883.958 (cinquantun milioni ottocentottantatremila novecento cinquantotto) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia</p>

<p>confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.</p> <p>In virtù di quanto appena sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 3 agosto 2006 ha deliberato un piano di aumento del capitale sociale per massimi 1.716.000,00 (un milione settecentosedicimila virgola zero zero) il cui termine di durata è fissato al 30 giugno 2011 mediante emissione i n. 3.300.000 (tre milioni trecentomila) di nuove azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da offrire in sottoscrizione ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società dalla stessa controllate e collegate..</p>	<p>confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.</p> <p>In virtù di quanto appena sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 3 agosto 2006 ha deliberato un piano di aumento del capitale sociale per massimi 1.716.000,00 (un milione settecentosedicimila virgola zero zero) il cui termine di durata è fissato al 30 giugno 2011 mediante emissione i n. 3.300.000 (tre milioni trecentomila) di nuove azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da offrire in sottoscrizione ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società dalla stessa controllate e collegate..</p>
<p>ARTICOLO 6</p> <p>Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.</p> <p>Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.</p> <p>Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse nonchè obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.</p> <p>I soci devono effettuare versamenti per le azioni a termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il</p>	<p>ARTICOLO 6</p> <p>Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.</p> <p>Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.</p> <p>Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse nonchè obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.</p> <p>I soci devono effettuare versamenti per le azioni a termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il</p>

<p>disposto dell'art. 2344 cod. civ.</p> <p>La Società potrà acquisire tra i Soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.</p>	<p>disposto dell'art. 2344 cod. civ.</p> <p>La Società potrà acquisire tra i Soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.</p>
TITOLO III	TITOLO III
ASSEMBLEE	ASSEMBLEE
<p>ARTICOLO 7</p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi.</p>	<p><u>ARTICOLO 7</u></p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi, <u>oppure su richiesta di tanti soci, nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge, che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche</u></p>

<p>ARTICOLO 8</p> <p>L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti: «Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF», almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalle leggi speciali inerenti alle società con azioni trattate nei mercati regolamentati.</p> <p>In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>	<p><u>regolamentare, pro tempore vigente.</u></p> <p><u>ARTICOLO 8</u></p> <p>L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano <u>indicato tra i seguenti: «Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF», almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalle leggi speciali inerenti alle società con azioni trattate nei mercati regolamentati,</u> <u>dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, pubblicato nei termini di legge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>sul sito internet della società;</u> - <u>ove necessario per disposizione inderogabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF";</u> - <u>con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</u> <p>In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di</p>
--	---

	<p>controllo non presenti.</p> <p><u>I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge.</u></p> <p><u>Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in prima, seconda o, per le assemblee straordinarie, in terza convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</u></p>
<p>ARTICOLO 9</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci portatori di azioni ordinarie che abbiano effettuato il deposito delle azioni stesse o della relativa comunicazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'adunanza.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge.</p>	<p><u>ARTICOLO 9</u></p> <p>Hanno diritto di <u>Possono</u> intervenire all'assemblea i soci portatori in assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di azioni ordinarie che abbiano effettuato il deposito delle azioni stesse o <u>diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società – in osservanza</u> della relativa normativa, anche regolamentare, vigente – <u>la</u> comunicazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'adunanza <u>effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.</u></p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervento <u>all'Assemblea in assemblea</u> può farsi</p>

	<p>rappresentare per delega scritta rilasciata, ai sensi <u>e nei limiti</u> di legge. <u>La notifica alla Società della delega per la partecipazione in assemblea può avvenire anche mediante invio del documento tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell'avviso di convocazione.</u></p> <p><u>La Società designa, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e secondo i termini previsti dalla legge e dalle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</u></p>
<p>ARTICOLO 10</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare anche due Scrutatori.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'eventuale Regolamento Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>	<p>ARTICOLO 10</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare anche due Scrutatori.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'eventuale Regolamento Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>
<p>ARTICOLO 11</p>	<p><u>ARTICOLO 11</u></p>

<p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p> <p>Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente dagli artt. 14 e 23 del presente statuto.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p> <p>Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente dagli artt. 14 e 23 del presente statuto.</p> <p><u>Qualora sussistano ragioni di urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale, l'assemblea potrà approvare operazioni con parti correlate - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.</u></p>
<p>ARTICOLO 12</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.</p>	<p>ARTICOLO 12</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.</p>
<p>DIRETTORI GENERALI</p>	<p>DIRETTORI GENERALI</p>
<p>ARTICOLO 13</p> <p>L'Assemblea ordinaria potrà nominare uno o più Direttori Generali ai quali, in relazione ai compiti loro affidati, saranno applicate le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori (art. 2396 Cod. Civ.).</p>	<p>ARTICOLO 13</p> <p>L'Assemblea ordinaria potrà nominare uno o più Direttori Generali ai quali, in relazione ai compiti loro affidati, saranno applicate le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori (art. 2396 Cod. Civ.).</p>
<p>TITOLO IV</p>	<p>TITOLO IV</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>ARTICOLO 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p>	<p><u>ARTICOLO 14</u></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette <u>undici</u>, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p>

<p>Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>L'Amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.</p> <p>Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista indicherà un numero di Amministratori, compresi quelli indipendenti, pari ad almeno il numero minimo da eleggere ai sensi del primo comma del presente articolo.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto</p>	<p>Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>L'Amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.</p> <p>Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista indicherà un numero di Amministratori, compresi quelli indipendenti, pari ad almeno il numero minimo da eleggere ai sensi del primo comma del presente articolo.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente</p>
---	--

di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (iv) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (v) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge ~~o~~ regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società ~~a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 (quindici) giorni prima di~~ **entro il venticinquesimo giorno antecedente** quello fissato per ~~l'Assemblea~~ **l'assemblea** in prima convocazione, e saranno soggette alle altre forme di pubblicità ~~e modalità di deposito~~ previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista, ~~entro i rispettivi termini sopra indicati,~~ dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) ~~l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;~~ (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le

<p>professionali di ciascun candidato.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo ovvero in base a inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione</p>	<p>rispettive cariche; (iviii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (viiy) i <i>curricula vitae</i> riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p><u>La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</u></p> <p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo ovvero in base a inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di</p>
--	---

<p>si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.</p> <p>In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e successivamente l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p>	<p>indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.</p> <p>In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da</p>
--	--

<p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, sempre con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.</p>	<p>amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e successivamente l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, sempre con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.</p>
<p>ARTICOLO 15</p> <p>Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.</p>	<p>ARTICOLO 15</p> <p>Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.</p>
<p>ARTICOLO 16</p>	<p>ARTICOLO 16</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale. 	<p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.
<p>ARTICOLO 17</p> <p>Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati.</p> <p>Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.</p> <p>Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per</p>	<p>ARTICOLO 17</p> <p>Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati.</p> <p>Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.</p> <p>Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per</p>

<p>determinati atti di straordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998; il Consiglio di Amministrazione inoltre ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>determinati atti di straordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998; il Consiglio di Amministrazione inoltre ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>
<p>ARTICOLO 18</p> <p>Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.</p> <p>L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.</p>	<p>ARTICOLO 18</p> <p>Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.</p> <p>L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.</p>
<p>ARTICOLO 19</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta per iscritto di almeno due consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma</p>	<p>ARTICOLO 19</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta per iscritto di almeno due consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma</p>

<p>da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Può essere convocato anche mediante telefax o telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza, quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.</p> <p>Il Consiglio può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.</p> <p>Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione.</p> <p>La riunione del Consiglio convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di</p>	<p>da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Può essere convocato anche mediante telefax o telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza, quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.</p> <p>Il Consiglio può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.</p> <p>Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione.</p> <p>La riunione del Consiglio convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di</p>
--	--

<p>sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dall'Amministratore più anziano di età.</p>	<p>sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dall'Amministratore più anziano di età.</p>
<p>ARTICOLO 20</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente della riunione.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del Segretario.</p>	<p>ARTICOLO 20</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente della riunione.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del Segretario.</p>
<p>ARTICOLO 21</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o</p> <p>dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p><u>ARTICOLO 21</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o</p> <p>dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p><u>In occasione di operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e che non debbano dalla stessa essere autorizzate, qualora sussistano ragioni di urgenza ovvero nei casi di operazioni compiute tramite</u></p>

	<p><u>società controllate, la Società potrà approvare tali operazioni - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.</u></p>
<p>ARTICOLO 22</p> <p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>L'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica anche eventualmente commisurata ai risultati della società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà.</p> <p>L'Assemblea può stabilire inoltre la costituzione di un apposito Fondo in cui affluisca una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata continuativa a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, commisurandone di volta in volta l'entità in relazione al compenso annuo spettante agli stessi per l'opera di gestione da essi svolta nella società. Per la tassazione e adeguamento di dette indennità si fa riferimento a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 16 e 70 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p>ARTICOLO 22</p> <p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>L'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica anche eventualmente commisurata ai risultati della società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà.</p> <p>L'Assemblea può stabilire inoltre la costituzione di un apposito Fondo in cui affluisca una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata continuativa a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, commisurandone di volta in volta l'entità in relazione al compenso annuo spettante agli stessi per l'opera di gestione da essi svolta nella società. Per la tassazione e adeguamento di dette indennità si fa riferimento a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 16 e 70 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>
TITOLO V	TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE
<p>ARTICOLO 23</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati</p>	<p><u>ARTICOLO 23</u></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati</p>

dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più

dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Hanno Avranno diritto ~~a di~~ presentare ~~una lista gli azionisti~~ liste soltanto i soci che, da soli, ~~ovvero o~~ insieme ad altri ~~azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle soci~~ presentatori, siano complessivamente titolari di azioni ~~aventi~~ con diritto di voto ~~nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore~~ rappresentanti una percentuale ~~eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili~~ non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge ~~o~~ e regolamentari: vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere

di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine di 15 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste sino al decimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. In tale caso avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii)

prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società ~~almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione~~ **entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea,** ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine ~~di 15 giorni~~ sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste ~~sino al decimo giorno prima~~ **entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: legge e regolamentari.** In tale caso,

<p>l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iv) i <i>curricula vitae</i> contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, l'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.</p> <p>La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della</p>	<p>avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa.</p> <p>Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iv) i <i>curricula vitae</i> contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito</p>
---	---

<p>lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti di cui al presente comma.</p> <p>Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva</p>	<p>all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, l'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.</p> <p>La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti di cui al presente comma.</p> <p>Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.</p>
---	---

<p>parte il sindaco da sostituire.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p>	<p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p>
TITOLO VI	TITOLO VI
BILANCIO – UTILI	BILANCIO – UTILI
ARTICOLO 24	ARTICOLO 24

<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta del Consiglio di Amministrazione</p> <p>sulla gestione nonché da una relazione del Collegio Sindacale.</p>	<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta del Consiglio di Amministrazione</p> <p>sulla gestione nonché da una relazione del Collegio Sindacale.</p>
<p>ARTICOLO 25</p> <p>L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuto dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile, determinandone il corrispettivo.</p>	<p><u>ARTICOLO 25</u></p> <p>L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuto dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile <u>legale dei conti a una società di revisione legale ai sensi di legge</u>, determinandone il corrispettivo.</p> <p><u>Con riferimento a compiti, poteri e responsabilità della società di revisione legale troveranno applicazione le disposizioni di legge.</u></p>
<p>ARTICOLO 26</p> <p>Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale;</p> <p>b) - il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per diversa destinazione.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>ARTICOLO 26</p> <p>Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale;</p> <p>b) - il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per diversa destinazione.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.</p>

<p>La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433 bis cod. civ.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società</p>	<p>La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433 bis cod. civ.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società</p>
TITOLO VII	TITOLO VII
SCIoglIMENTO – RINVIO	SCIoglIMENTO – RINVIO
<p>ARTICOLO 27</p> <p>Per lo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con l'osservanza delle norme di legge, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.</p>	<p>ARTICOLO 27</p> <p>Per lo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con l'osservanza delle norme di legge, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.</p>
<p>ARTICOLO 28</p> <p>Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.</p>	<p>ARTICOLO 28</p> <p>Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.</p>

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie proposte diano luogo al possibile esercizio della facoltà di recesso da parte del socio che non abbia concorso alla relativa deliberazione.

* * *

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria di Exprivia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

- 1. di approvare tutte le proposte di modificazione e/o di introduzione degli articoli dello Statuto sociale di seguito indicate, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, del Decreto Legislativo n. 39/2010, nonché al fine di esercitare alcune opzioni previste dal regolamento emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni:*

ARTICOLO 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti soci, nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge, che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della società;*
- ove necessario per disposizione inderogabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF";*
- con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.*

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in prima, seconda o, per le assemblee straordinarie, in terza convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

ARTICOLO 9

Possano intervenire in assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società – in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega ai sensi e nei limiti di legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione in assemblea può avvenire anche mediante invio del documento tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell'avviso di convocazione.

La Società designa, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e secondo i termini previsti dalla legge e dalle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente dagli artt. 14 e 23 del presente statuto.

Qualora sussistano ragioni di urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale, l'assemblea potrà approvare operazioni con parti correlate - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

ARTICOLO 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

L'Amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista indicherà un numero di Amministratori, compresi quelli indipendenti, pari ad almeno il numero minimo da eleggere ai sensi del primo comma del presente articolo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno soggette alle altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (iv) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo ovvero in base a inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli

Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e successivamente l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, sempre con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o

dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

In occasione di operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e che non debbano dalla stessa essere autorizzate, qualora sussistano ragioni di urgenza ovvero nei casi di operazioni compiute tramite società controllate, la Società potrà approvare tali operazioni - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

ARTICOLO 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la

nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In tale caso, avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi

compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, l'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti di cui al presente comma.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come

segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di legale dei conti a una società di revisione legale ai sensi di legge, determinandone il corrispettivo.

Con riferimento a compiti, poteri e responsabilità della società di revisione legale troveranno applicazione le disposizioni di legge;

- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili;*
- 3. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione."*

3. Proposta di modifica degli articoli 2, 3, 5, 9, 10, 11, 18, 22 e 23 del regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni del regolamento assembleare di Exprivia per consentirne l'adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010 (il "**Decreto**").

Come già illustratoVi con riferimento all'argomento posto al punto 2 di cui all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, il Decreto è stato emanato in attuazione della delega ricevuta con Legge 7 luglio 2009 n. 88, al fine di recepire nell'ordinamento italiano i principi dettati dalla Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 (c.d. *shareholders' rights directive*), volti ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, si rende necessario e/o opportuno effettuare alcuni interventi di adeguamento sia (i) sullo Statuto sociale di Exprivia (appositamente descritti nella parte della presente relazione illustrativa relativa al secondo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria, alla quale si rinvia), sia (ii) sul regolamento assembleare della Società, la cui attuale versione è stata approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 24 aprile 2001. A tale riguardo, si ricorda che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento assembleare attualmente in vigore, competente a deliberare su tali modifiche è l'assemblea dei soci di Exprivia.

Si ricorda inoltre che le indicate innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010 hanno iniziato ad avere applicazione – secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 7, comma 1 del medesimo Decreto – a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione è stato pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Coerentemente, qualora da Voi approvate, le modifiche al regolamento assembleare di seguito indicate troveranno la loro prima applicazione in occasione della prossima Assemblea.

* * *

Le modifiche del regolamento assembleare di Exprivia di cui si propone l'adozione sono riconducibili alle seguenti tipologie.

1. Modifiche delle disposizioni relative alla disciplina del diritto di intervento e di voto in Assemblea, che necessitano di essere adeguate:

- a) al novellato primo comma dell'articolo 2370 del codice civile (come modificato dall'articolo 1, paragrafo 5 del Decreto Legislativo n. 27/2010), ai sensi del quale possono intervenire in Assemblea "coloro ai quali spetta il diritto di voto"; e
- b) al meccanismo della c.d. *record date*, introdotto dal nuovo articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (quale introdotto dall'articolo 2, paragrafo 1 del Decreto Legislativo n. 27/2010), che comporta il passaggio dal tradizionale principio della necessaria titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'Assemblea al diverso principio in base al quale sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari di tale diritto "al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o in unica convocazione", a prescindere da eventuali "registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine".

* * *

In virtù di quanto sopra, si propone quindi di modificare gli articoli 2, 3, 5, 9 e 18, del regolamento assembleare come segue.

2. Deposito

Il presente Regolamento è a disposizione degli Aventi Diritto **e di coloro che sono legittimati ad intervenire in assemblea** presso la sede legale della Società e presso il luogo in cui è convocata l'assemblea ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Il presente Regolamento è inoltre disponibile nel sito web della Società.

3. Partecipanti

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro **che hanno ai quali spetta il diritto di partecipare al voto** in base alla **legge ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto normativa vigente**. E' possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo.

Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi, gli addetti della Società e gli eventuali scrutatori nominati ai sensi dell'art. 10 dello Statuto per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Possono assistere all'assemblea i dipendenti della Società, gli amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo, i rappresentanti della società di revisione nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Possono assistere all'assemblea, con il consenso e su invito del Presidente, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati per la singola assemblea. Costoro potranno prendere la parola solamente su invito del Presidente.

5. Presidenza

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nel Statuto.

Il Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai si all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati **tutti** coloro che **intervengono sono legittimati ad intervenire in virtù di partecipazioni azionarie assemblea**, con la specificazione del numero di azioni, e tutti gli altri presenti.

9. Interventi dei partecipanti

Tutti coloro che **intervengono in virtù di partecipazioni azionarie sono legittimati ad intervenire in assemblea** hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione ed una sintetica descrizione dell'argomento cui l'intervento stesso si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione di domande verbali di intervento per alzata di mano. I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Possono prendere la parola i dipendenti della Società, gli Amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

18. Modalità di votazione

Salvo contraria disposizione di legge o dello Statuto, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio soggetto legittimato ad intervenire in assemblea in base alla normativa vigente, il presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- (a) appello nominale;
- (b) sottoscrizione di scheda;
- (c) alzata di mano;
- (d) alzata e seduta;
- (e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

2. Modifiche connesse alla nuova disciplina di cui all'articolo 127-ter del TUF (introdotta dall'articolo 3, paragrafo 10 del Decreto Legislativo n. 27/2010), la quale prevede:

- a) che i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea;
- b) che alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la medesima Assemblea;
- c) che la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- d) che non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della società.

In virtù di quanto sopra, si propone quindi di modificare gli articoli 10 e 11 del regolamento assembleare come segue.

10. Risposte agli interventi

Il Presidente, e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti ed i consulenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea e a cui non sia già stata data risposta da parte della Società. A tale riguardo, si precisa che:

- i soci avranno diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro i due giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell'avviso di convocazione;

- la Società potrà fornire una risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea, entro i termini e con le modalità sopra previste, anche durante il corso dell'assemblea stessa;

- la Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto;

- la Società non sarà tenuta a fornire risposta nel caso in cui le informazioni richieste fossero già eventualmente disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del proprio sito internet che sarebbe, in tal caso, all'uopo predisposta, nonché nei casi in cui non sia possibile assicurare la tutela della riservatezza e degli interessi della Società.

11. Tempo d'intervento

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno nonché di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi o può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono prendere la parola una seconda volta per una breve replica della durata massima di cinque minuti o per il termine maggiore che venisse concesso dal Presidente, su istanza dell'oratore.

3. Modifiche ritenute opportune (i) a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 in tema di revisione legale dei conti, che ha

adottato il nuovo termine di "revisione legale dei conti" in luogo della precedente definizione di "controllo contabile"; (ii) per effettuare un richiamo alle previsioni di legge pro tempore vigenti per tutto quanto non espressamente disciplinato nel regolamento; e (iii) per attribuire la competenza a deliberare ogni eventuale ulteriore modifica del regolamento stesso all'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 6), del codice civile.

* * *

In virtù di quanto sopra, si propone quindi di modificare gli articoli 3, 22 e 23 del regolamento assembleare nei seguenti termini:

3. Partecipanti

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente. E' possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo.

Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi, gli addetti della Società e gli eventuali scrutatori nominati ai sensi dell'art. 10 dello Statuto per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Possono assistere all'assemblea i dipendenti della Società, gli amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Possono assistere all'assemblea, con il consenso e su invito del Presidente, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati per la singola assemblea. Costoro potranno prendere la parola solamente su invito del Presidente.

22. Richiami al codice civile e allo statuto

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del ~~codice civile, delle leggi speciali e dello Statuto~~ e le applicabili previsioni normative, anche regolamentati, pro tempore vigenti.

23. Modalità modifiche al regolamento

Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'Assemblea ~~Straordinaria ordinaria~~ dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi della stessa, nonché con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

* * *

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare tutte le proposte di modificazione degli articoli 2, 3, 5, 9, 10, 11, 18, 22 e 23 del regolamento assembleare della Società di seguito indicate, destinate a trovare la loro prima applicazione in occasione delle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo la data indicata nell'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27:

2. Deposito

Il presente Regolamento è a disposizione degli Aventi Diritto e di coloro che sono legittimati ad intervenire in assemblea presso la sede legale della Società e presso il luogo in cui è convocata l'assemblea ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Il presente Regolamento è inoltre disponibile nel sito web della Società.

3. Partecipanti

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente. E' possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo.

Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi, gli addetti della Società e gli eventuali scrutatori nominati ai sensi dell'art. 10 dello Statuto per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Possono assistere all'assemblea i dipendenti della Società, gli amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo, i rappresentanti della società della società incaricata della revisione legale dei conti, nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Possono assistere all'assemblea, con il consenso e su invito del Presidente, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati

per la singola assemblea. Costoro potranno prendere la parola solamente su invito del Presidente.

5. Presidenza

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nel Statuto.

Il Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai si all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che sono legittimati ad intervenire in assemblea, con la specificazione del numero di azioni, e tutti gli altri presenti.

9. Interventi dei partecipanti

Tutti coloro che sono legittimati ad intervenire in assemblea hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione ed una sintetica descrizione dell'argomento cui l'intervento stesso si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione di domande verbali di intervento per alzata di mano. I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Possono prendere la parola i dipendenti della Società, gli Amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

10. Risposte agli interventi

Il Presidente, e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti ed i consulenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno., tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea e a cui non sia già stata data risposta da parte della Società. A tale riguardo, si precisa che:

- i soci avranno diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro i due giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell'avviso di convocazione;*
- la Società potrà fornire una risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea, entro i termini e con le modalità sopra previste, anche durante il corso dell'assemblea stessa;*
- la Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto;*
- la Società non sarà tenuta a fornire risposta nel caso in cui le informazioni richieste fossero già eventualmente disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del proprio sito internet che sarebbe, in tal caso, all'uopo predisposta, nonché nei casi in cui non sia possibile assicurare la tutela della riservatezza e degli interessi della Società..*

11. Tempo d'intervento

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno nonché di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi o può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono prendere la parola una seconda volta per una breve replica della durata massima di cinque minuti o per il termine maggiore che venisse concesso dal Presidente, su istanza dell'oratore.

18. Modalità di votazione

Salvo contraria disposizione di legge o dello Statuto, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun soggetto legittimato ad intervenire in assemblea in base alla normativa vigente, il presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- (a) *appello nominale;*
- (b) *sottoscrizione di scheda;*
- (c) *alzata di mano;*
- (d) *alzata e seduta;*
- (e) *uso di idonee apparecchiature elettroniche.*

22. Richiami al codice civile e allo Statuto

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e le applicabili previsioni normative, anche regolamentati, pro tempore vigenti.

23. Modalità modifiche al regolamento

Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi della stessa, nonché con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo Statuto;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, con facoltà di subdelega, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla adottata deliberazione"*

Molfetta, li 21 ottobre 2010



Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dr. Domenico Favuzzi

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano.